

APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA TRAMITE LA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DEL COMPARTO SOTTESO DALLA VIA LANZO, NEL TRATTO COMPRESO FRA LE VIE MARTIRI DELLA LIBERTÀ E ITALIA (1° L.F.)  
[C.U.P. **I97H10001670004**]  
[C.I.G. **81767199F8**]

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **Articolo 1 (Premessa)**

Il presente disciplinare di gara ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal Comune di Borgaro per l'affidamento dei lavori relativi alla riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto sotteso dalla Via Lanzo, nel tratto compreso fra le vie Martiri della Libertà e Italia (1° L.F.)

Le disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara riguardano le norme relative alla partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle ulteriori informazioni relative all'appalto ed integrano le disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli ulteriori atti di gara.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n. 592 del 30/12/2019.

Ai sensi dell'art. 36, co. 2, let. d) del D.lgs n. 50/2016 (nel seguito codice), l'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del codice.

Ai sensi dell'art. 40, co. 2 del codice, la procedura si svolge in modalità elettronica.

### **Articolo 2 (Recapito della stazione appaltante)**

Il "profilo committente", presso la sezione del sito internet comunale "Amministrazione trasparente" di cui agli articoli 3, co. 1, let. mm), 29, co. 1 e 73, co. 2 del codice, è il seguente: <http://www.comune.borgaro-torinese.to.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/>

Sul profilo di committente è presente il link alla piattaforma telematica da utilizzare per lo scambio di comunicazioni con la stazione appaltante all'indirizzo web <http://www.comune.borgaro-torinese.to.it/in-comune/portale-gare-appalto/>

La piattaforma telematica utilizza l'indirizzo di posta elettronica certificata [comune.borgaro-torinese.to@cert.legalmail.it](mailto:comune.borgaro-torinese.to@cert.legalmail.it). Tale indirizzo costituisce il veicolo per le comunicazioni effettuate attraverso la piattaforma telematica ed allo stesso non possono essere inviate comunicazioni che non sono dirette alla piattaforma perché non verranno lette.

Fermo restando che le comunicazioni fra gli operatori economici e la stazione appaltante si svolgono attraverso la piattaforma telematica, i recapiti telefonici dell'Amministrazione aggiudicatrice sono i seguenti: III Settore Tecnico 011/4211.334-340-370

Gli uffici comunali sono aperti nei giorni di lunedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Eventuali chiusure saranno rese note sul sito internet dell'Ente.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui all'articolo 19 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.

### **Articolo 3 (Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione, suddivisione in lotti e importo a base di gara)**

I codici che identificano l'appalto sono:

CUP	<b>I97H10001670004</b>
CIG	<b>81767199F8</b>
CPV principale	<b>45233123-7</b>

Il luogo di esecuzione dei lavori è Borgaro Torinese (codice NUTS ITC11).

L'appalto ha per oggetto i lavori riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto sotteso dalla Via Lanzo, nel tratto compreso fra le vie Martiri della Libertà e Italia (1°L.F.)

Il progetto esecutivo dell'opera è stato approvato dalla Giunta comunale in data 25/07/2018 con Verbale di deliberazione n. 102. L'aggiornamento del progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta comunale in data 24/12/2019 con Verbale di deliberazione n. 171. Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP con verbale del 24/07/2018.

Ai sensi dell'art. 35 co. 9 del codice si dà atto che il progetto come sopra approvato costituisce il primo lotto dell'importante intervento di riqualificazione della Via Lanzo, il cui secondo lotto, di importo complessivo presunto pari a € 300.000,00 è già stato aggiudicato. Il valore complessivo di entrambi i lotti è contenuto entro la soglia di cui al primo comma dell'art. 35 del codice. Per quanto attiene al secondo lotto, la procedura di selezione è stata condotta in ossequio al successivo co. XI.

Con riferimento all'art. 51, co. 1 del codice, la presente opera costituisce uno dei lotti funzionali della più vasta azione di riqualificazione dell'asta di Via Lanzo, tratta viaria da sempre divisiva dell'abitato borgarese. Il lotto oggetto della presente procedura selettiva costituisce il minimo ambito funzionale non ulteriormente riducibile.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

<i>lavorazioni</i>	<i>categoria</i>	<i>classifica</i>	<i>qualificazione obbligatoria (SI'/NO)</i>	<i>importo [€]</i>	<i>percentuale [%]</i>	<i>prevalente/scorporabile</i>
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	OG3	III	SI'	979.076,05	39,36	prevalente
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	OG6	III	SI'	542.377,53	21,80	scorporabile
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	OG10	II	SI'	480.000,00	19,29	scorporabile
VERDE E ARREDO URBANO	OS24	II	SI'	486.306,42	19,55	scorporabile
TOTALE				2.487.760,00	100,00	

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, let. a) del codice, qualora, a conclusione della procedura di selezione del contraente, vi fossero nella disponibilità della Amministrazione comunale importi derivanti dal ribasso d'asta, questa si riserva la facoltà di affidare senza ulteriore procedura di affidamento le seguenti forniture/lavorazioni aggiuntive:

- a) essenze arboree di maggior pregio, ovvero di maggiori dimensioni, nel limite economico di € 80.000,00
- b) ulteriori elementi di arredo nel limite economico di € 50.000,00

Le prefate variazioni rispetto alle originarie lavorazioni sono comprese entro la categoria OS24 (verde e arredo urbano).

In questo modo l'importo delle lavorazioni, comprensivo delle lavorazioni aggiuntive opzionali, da considerare ai fini della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara è il seguente:

<i>lavorazioni</i>	<i>categoria</i>	<i>classifica</i>	<i>qualificazione obbligatoria (SI/NO)</i>	<i>importo [€]</i>	<i>percentuale [%]</i>	<i>prevalente/scorporabile</i>
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	OG3	III	SI'	979.076,05	37,40	prevalente
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	OG6	III	SI'	542.377,53	20,72	scorporabile
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	OG10	II	SI'	480.000,00	18,34	scorporabile
VERDE E ARREDO URBANO (comprese opere aggiuntive)	OS24	II	SI'	616.306,42	23,54	scorporabile
TOTALE				2.617.760,00	100,00	

Per quanto riguarda il subappalto si veda il successivo articolo 5, per i requisiti di qualificazione necessari alla partecipazione, si veda il successivo articolo 12.

Al netto delle opere aggiuntive/opzionali:

L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 2.551.160,00 di cui € 63.400,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il costo della manodopera è individuato, ai sensi dell'art. 23 co. 16 del codice, in € 842.952,65

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad € 2.487.760,00.

Le opere opzionali hanno un costo della manodopera stimato del 30% e per le stesse non è prevista la corresponsione di ulteriori oneri per la sicurezza.

I lavori da realizzare sono descritti nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati progettuali approvati dalla Giunta comunale in data 24/12/2019 con Verbale di deliberazione n. 171.

Per quanto attiene al soddisfacimento dei criteri di ambientali minimi di cui all'art. 34 del codice, si fa riferimento allo specifico capitolo contenuto nella relazione descrittiva (Tav. A1 del progetto esecutivo).

Tali clausole riguardano condizioni di esecuzione.

Le condizioni di esecuzione sono richiamate nei competenti elaborati progettuali.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di **360 giorni** naturali, consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria per ritardata esecuzione rimane stabilita nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

#### **Articolo 4 (Opzioni)**

La Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori anche in modo parziale e/o anche immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione, pur nelle more della formale stipula del contratto d'appalto.

## **Articolo 5 (Subappalto)**

Il subappalto è ammesso, ai sensi dell'art. 105, co. 2 del codice, per le seguenti categorie di lavori e nelle misure di seguito riportate:

- Cat. OG3
- Cat. OG6
- Cat. OG10
- Cat. OS24

Per utilizzare il subappalto il concorrente deve indicare nel DGUE, parte II sez. D, la volontà di ricorrervi, nonché, nel modello 2, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorrere al subappalto, per quelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le quali il concorrente non è sufficientemente qualificato, comporta l'esclusione dalla gara.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

## **Articolo 6 (Finanziamento e pagamento)**

L'appalto è finanziato per € 2.000.000,00 con contributo statale concesso con Delibera del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, e per la restante quota di € 1.522.111,00 con risorse proprie;

al corrispettivo d'appalto si provvederà a corpo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, let. dddddd), del Codice.

Se richiesta, all'aggiudicatario verrà corrisposta, ai sensi dell'art. 35, co. 18 del codice e alle condizioni ivi indicate, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 113bis del codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

È obbligatoria la fatturazione elettronica.

L'appalto non è connesso a progetti o programmi finanziati dai fondi dell'unione europea.

## **Articolo 7 (Normative di riferimento)**

La gara è disciplinata dalle norme contenute nel presente disciplinare di gara e nel bando di gara, dalle norme del codice, del regolamento (nella parte vigente) nonché dalle disposizioni normative richiamate nei documenti di gara.

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

Con la presentazione dell'offerta, l'offerente si impegna ad osservare anche tutte le disposizioni regionali vigenti al momento che interessano la gestione delle attività affidate.

Inoltre, è obbligo dell'appaltatore predisporre il piano operativo di sicurezza secondo il disposto del D.lgs n. 81/2008, rispettando altresì ogni altra disposizione del suddetto decreto, con particolare riferimento ad eventuali subappalti.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori.

## **Articolo 8 (Criterio di aggiudicazione)**

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis del codice.

L'aggiudicazione avverrà con riferimento al minor prezzo globale dell'appalto offerto, mediante l'indicazione del ribasso percentuale sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Sussistendone i presupposti si procederà ad esclusione automatica delle offerte anomale, come descritto nel prosieguo del presente disciplinare di gara.

Si vedano anche i successivi articoli 20, per quanto riguarda le modalità di espressione dell'offerta, e 22 per quanto riguarda l'esclusione automatica delle offerte anomale

### **Articolo 9 (Documenti e modelli di gara)**

La documentazione a disposizione dei concorrenti comprende il bando di gara, il presente disciplinare, il Capitolato speciale d'appalto, gli elaborati costituenti il progetto esecutivo dell'opera ed i seguenti modelli:

- file XML DGUE
- mod. 2 - facsimile della domanda di partecipazione alla gara;
- mod. 3 - facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa;
- mod. 4 - facsimile della dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo;
- mod. 5 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- mod. 6 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale;
- mod. 7 - facsimile della dichiarazione integrativa al DGUE.

### **Articolo 10 (Soggetti ammessi alla gara)**

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, co. 2, del codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, co. 2, del codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, co. 8, del codice;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, alle condizioni di cui all'art. 45 del codice nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del codice e all'art. 92 del regolamento.

### **Articolo 11 (Requisiti generali e condizioni di partecipazione)**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice o altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione.

Le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del VI comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (domanda di ammissione al concordato) possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all'art. 186 bis del prefato R.D. (autorizzazione del giudice, relazione del professionista, ricorso all'avvalimento di altro soggetto, partecipazione in forma singola o in raggruppamento non in qualità di mandatario e sempre che le altre imprese raggruppate non siano sottoposte a procedura concorsuale) il tutto come meglio descritto nel prosieguo del presente disciplinare di gara. Per la partecipazione alla procedura di affidamento tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del R.D. n. 267/1942 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, può partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dall'ANAC deve avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale (sia in caso di partecipazione con domanda di concordato presentata e in pendenza del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, sia in caso di disposizione dell'ANAC in caso di ammissione al concordato con continuità aziendale) il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

L'impresa che ha presentato domanda di concordato e in pendenza del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale o ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, può concorrere riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, co. 7 del codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

In caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

I consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, ai sensi dell'art. 48 co. 7 del codice, è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Ai sensi dell'art. 105, co. 4, let. a) del codice, non potrà essere autorizzato il subappalto ove il subappaltatore abbia partecipato alla procedura di gara.

I subappaltatori non dovranno trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto.

Si ricorda che il subappaltato delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, presuppone l'iscrizione del subappaltatore nella white-list della competente Prefettura, o quanto meno la presentazione della domanda di iscrizione.

## **Articolo 12 (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa) (requisiti di qualificazione).**

### 13.1 - Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

### 13.2 - Requisiti di qualificazione

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione per l'assunzione di lavori pubblici comprovati dall'attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del codice e 61 del regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ovverosia:

- OG3 classifica III
- OG6 classifica II (in virtù dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, co. 2, del regolamento)
- OG10 classifica II
- OS24 classifica II

I requisiti di qualificazione da considerare ai fini della partecipazione e della costituzione di eventuali raggruppamenti sono quelli indicati come comprensivi delle opere opzionali.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, co. 2, del regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, co. 2 lett. d), e), f) e g) del codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. L'impresa mandataria in ogni caso deve assumere i requisiti in misura superiore a ciascuna delle altre imprese appartenenti al raggruppamento.

Il raggruppamento orizzontale può essere costituito secondo le predette regole per ciascuna delle categorie di lavoro di cui si compone l'opera, ma l'impresa che possiede i requisiti per almeno il 40% di quanto richiesto all'impresa singola e comunque li assume in misura superiore a ciascuna delle altre imprese appartenenti al raggruppamento per la categoria prevalente, deve essere la mandataria dell'operatore economico di natura plurisoggettiva.

Indipendentemente dall'importo per il quale il concorrente deve qualificarsi, in ragione dell'importo complessivo della gara, non è ammessa la qualificazione ai sensi dell'art. 90 del regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, co. 2 lett. d), e), f) e g) del codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Ciascun sub raggruppamento deve essere costituito secondo le regole sopra indicate per i raggruppamenti di tipo orizzontale con il vincolo, già richiamato, per il quale l'impresa che possiede i requisiti per almeno il 40% di quanto richiesto all'impresa singola e comunque li assume in misura superiore a ciascuna delle altre imprese appartenenti al raggruppamento per la categoria prevalente, deve essere la mandataria dell'operatore economico di natura plurisoggettiva.

Per i soggetti di cui all'art. 45, co. 1, del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'art. 92 del regolamento, rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, nel rispetto dei requisiti posseduti, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo, hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II, ai sensi dell'art. 63 del regolamento.

La certificazione di qualità deve essere idonea ad essere annotata sull'attestazione SOA e tale adempimento è necessario ai fini della stipula del contratto.

Gli operatori economici stabiliti negli altri stati di cui all'art. 45, co. 1 del codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del regolamento accertati, ai sensi dell'art. 47 del codice e dell'art. 52 del regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

requisiti economico-finanziari:

- almeno una referenza bancaria;
- volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nei quindici anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del regolamento;
- se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

#### requisiti tecnico-organizzativi:

- presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del regolamento;
- esecuzione di lavori nei quindici anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- esecuzione di un singolo lavoro nei quindici anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, co. 10 del Regolamento, relativo ai quindici anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara;
- dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, co. 8 del Regolamento, relativa ai quindici anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara;
- possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento.

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del codice, in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Si precisa che la certificazione di qualità è avvalibile solo se annotata su un'attestazione SOA.

I requisiti necessari alla riduzione della garanzia provvisoria non sono a tal fine dimostrabili tramite avvalimento.

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal disciplinare di gara.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui l'impresa ausiliaria e l'impresa concorrente partecipino nell'ambito di un medesimo operatore economico.

Si fa pertanto presente che in caso di partecipazione alla gara di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, nel rispetto dei principi sopra enunciati, sia la somma delle quote di partecipazione, sia la somma delle quote di esecuzione assunte dalle imprese raggruppate, dovranno risultare pari al 100% di ogni singola categoria di lavoro.

Per le categorie di lavoro diverse dalla prevalente per le quali l'impresa non possiede la specifica qualificazione, ma che sono subappaltabili o non a qualificazione obbligatoria, vanno comunque dichiarate le quote di partecipazione e di esecuzione fermo restando che verrà verificato che i requisiti non posseduti dall'impresa per la specifica categoria siano da essa posseduti nella categoria prevalente e che, per le categorie a qualificazione obbligatoria, sia stata dichiarata la volontà di affidare in subappalto le opere corrispondenti, sempre che detto subappalto sia possibile in ragione della tipologia di categoria di lavoro e della percentuale sull'importo complessivo dei lavori.

#### **Articolo 13 (garanzia provvisoria)**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto al netto delle opere opzionali, arrotondato all'unità inferiore, e quindi ad € 49.755,20.

L'importo di gara da tenere in considerazione per il calcolo della garanzia provvisoria e delle eventuali riduzioni è di € 2.487.760,00

La garanzia può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Stante l'importo della garanzia non è possibile la presentazione della stessa sotto forma di cauzione in contanti.

Nel caso in cui la garanzia provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione la stessa dovrà:

- essere prodotta fra la documentazione amministrativa di gara in originale, con espressa menzione del soggetto garantito, firmata digitalmente dal rappresentante del garante e del concorrente;
- essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, co. 9 del codice. Ai fini di semplificazione delle procedure, è ammesso che gli offerenti presentino le sole schede tecniche, contenute nell'Allegato B - Schede Tecniche al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/1/2018, n. 31, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente;
- citare espressamente l'oggetto della presente gara;
- essere rilasciata, a scelta dell'offerente, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

È ammessa la presentazione di copia della fideiussione con firma digitale del solo concorrente, qualora contenga gli elementi per poter verificare on line l'effettivo rilascio da parte del garante e l'autenticità della stessa.

In ogni caso dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un fideiussore di cui al co. 3 dell'art. 93 del codice, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del codice. Nel caso in cui la garanzia provvisoria sia costituita a mezzo di fideiussione, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto può far parte della predetta fideiussione.

La prescrizione di cui al paragrafo precedente non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'art. 93, co. 7 del codice:

“L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 % per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. [...]. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. [...]. [...].”

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.”

Per fruire dei benefici di cui al predetto comma, l’operatore economico concorrente deve segnalare, nell’apposita dichiarazione predisposta nel modello 3, il possesso dei relativi requisiti fornendo gli estremi dei documenti atti a dimostrarne il possesso.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, co. 1, del codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, let. e), del codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso del requisito necessario;

- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso del requisito necessario, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;

- in caso di partecipazione di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, co. 2, del codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui il requisito sia posseduto dal consorzio;

- in caso di partecipazione di imprese alle quali è richiesto, a causa dell’esistenza di una procedura concorsuale, l’avvalimento di un altro operatore economico ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se anche l’eventuale impresa ausiliaria per procedura concorsuale sarà in possesso di tale requisito.

Ai sensi dell’art. 93, co. 6, del codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9, del codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione con la precisazione che lo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei non aggiudicatari non potrà avvenire qualora siano pendenti verifiche sul possesso dei requisiti del partecipante.

#### **Articolo 14 (Contributo obbligatorio a favore dell’A.N.A.C.)**

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 140,00. L'importo del contributo è stabilito secondo la deliberazione dell'Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018. Le istruzioni operative per il versamento sono pubblicate sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it). La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

### **Articolo 15 (Imposta di bollo)**

La domanda di partecipazione alla gara deve assolvere l'imposta di bollo di € 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- assolvimento in modo virtuale (in tal caso nella dichiarazione di cui al punto A13 del successivo articolo 20 va indicata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972);
- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «TZ6», codice tributo «456T», descrizione «Imposta di bollo» estremi dell'atto o del documento, anno di pagamento e codice CIG (**81767199F8**);
- applicando la marca da bollo (contrassegno) su un allegato alla dichiarazione di cui al punto A13 del successivo articolo 20 ed annullandola con il codice CIG della gara (**81767199F8**) prima della scansione per immagine, in ogni caso l'originale con la marca da bollo deve essere conservato dall'offerente. In questo caso sulla dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo va indicata la dicitura «Mediante acquisto e annullamento di marca da bollo come da documento allegato».

### **Articolo 16 (Presenza visione della documentazione di gara, sopralluogo, modalità di acquisizione dei documenti e dei modelli di gara)**

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di cui all'articolo 19, accessibile dal profilo di committente del Comune di Borgaro.

I documenti di gara messi a disposizione sulla piattaforma telematica devono essere considerati come quelli ufficiali e prevalgono su ogni altra versione degli stessi, comunque reperita.

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, si precisa che gli atti di gara consentono l'individuazione dell'area di intervento che è accessibile liberamente. I concorrenti possono pertanto effettuare il sopralluogo autonomamente autocertificandone l'esecuzione mediante dichiarazione da presentare fra la documentazione amministrativa di gara, come da previsione contenuta nel modello 3. Non vi è pertanto luogo a rilascio di attestazione di avvenuto sopralluogo.

Qualora i concorrenti ritenessero necessario essere accompagnati nell'effettuazione del sopralluogo possono inviare una richiesta di appuntamento attraverso la piattaforma telematica.

Le richieste di sopralluogo assistito dovranno pervenire entro il 20/02/2020 alle ore 12:00, non si darà riscontro alle richieste pervenute dopo tale termine.

### **Articolo 17 (Quesiti e chiarimenti sulla documentazione di gara)**

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara e/o di natura tecnica gli interessati dovranno essere registrati sulla piattaforma telematica ed inviare apposito quesito attraverso la funzione presente sulla stessa.

Indipendentemente dall'argomento su cui vertono, le richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino alle ore 12.00 del giorno 25/02/2020. La Stazione appaltante risponderà direttamente al richiedente e si riserva di pubblicare sulla piattaforma telematica avvisi o chiarimenti di interesse generale sui documenti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 27/02/2020.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni.

## **Articolo 18 (Comunicazioni)**

Durante il periodo della pubblicazione del bando di gara, le comunicazioni dirette ai potenziali concorrenti verranno effettuate mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica.

Ai sensi dell'art. 76, co. 6 del codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del codice; tale obbligo si assolve in fase di registrazione alla piattaforma telematica con l'indicazione dei recapiti dell'impresa.

Poiché le comunicazioni fra Stazione appaltante e concorrenti avvengono attraverso la piattaforma telematica, l'indirizzo PEC a cui vengono inviate le comunicazioni dirette ai concorrenti è quello da essi inserito sulla piattaforma telematica in fase di registrazione o comunque da essi stessi variato sulla piattaforma medesima.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Salvo quanto disposto per il periodo di pubblicazione del bando di gara, tutte le comunicazioni degli operatori economici verso la Stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la piattaforma telematica nelle forme che essa consente.

Per i recapiti della Stazione appaltante e le avvertenze per le comunicazioni in condizioni particolari, quando la piattaforma telematica non consente l'invio di messaggi, si veda il precedente articolo 2.

Tutte le comunicazioni della Stazione appaltante verso gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo registrato sulla piattaforma telematica.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b e c del codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In casi eccezionali, quando sia necessario contattare un soggetto diverso dalla capogruppo/mandataria, si utilizzerà l'indirizzo PEC riportato sulla visura della CCIAA, salva diversa elezione di domicilio dell'impresa da prodursi fra la documentazione di gara.

## **Articolo 19 (Modalità e termini per la presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta)**

### **19.1 Offerta in modalità telematica.**

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui al paragrafo successivo, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche in seguito richiamate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

La Piattaforma telematica è denominata Portale Fornitori.

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono disponibili nel documento denominato "Linee guida interattive fornitore" reperibile dalla home page del Portale gare ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo.

## **19.2 Formazione e invio dell'offerta**

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al precedente punto 19.1, con le proprie chiavi di accesso (User-ID e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione;

In caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva è sufficiente che si registri l'impresa mandataria all'indirizzo della quale perverranno le comunicazioni dirette all'operatore economico. Le imprese mandanti o comunque coinvolte nella partecipazione possono eventualmente registrarsi allo scopo di utilizzare il compilatore del DGUE presente sulla piattaforma.

b) per presentare la busta A della documentazione amministrativa occorre:

- scaricare dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare tali modelli o utilizzare il compilatore presente nella piattaforma telematica per la redazione del DGUE, il tutto come previsto all'art. 20 del presente disciplinare di gara;
- predisporre la restante documentazione amministrativa di gara richiesta all'art. 20 del presente disciplinare di gara;
- firmare la documentazione come previsto al seguente punto 19.3;
- inserire l'intera documentazione sul Portale gare;
- caricare sulla piattaforma nella busta A la documentazione firmata digitalmente.

c) per presentare la busta B dell'offerta economica occorre:

- compilare l'offerta economica a video;
- scaricare il file .pdf dell'offerta economica generato dal sistema;
- firmare l'offerta economica come previsto al seguente articolo 20 del presente disciplinare di gara e con le modalità di cui al seguente punto 19.3;
- caricare sulla piattaforma nella busta B il file firmato digitalmente.

Una volta completate le operazioni, l'operatore economico avrà caricato sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti due buste telematiche:

**Busta A (busta amministrativa)**

**Busta B (busta dell'offerta economica)**

La compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A - Busta amministrativa» e della «Busta B - Busta dell'offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

Una volta caricate tutte le buste di gara il concorrente avrà a disposizione il pulsante "invia" che consentirà con l'invio la partecipazione alla gara.

L'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

Si rimanda comunque alle norme tecniche di funzionamento della Piattaforma telematica disponibili sull'home page della stessa.

### **19.3 Firma degli atti**

Fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente disciplinare di gara, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere firmati digitalmente; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAeS (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAeS (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la sottoscrizione con firma digitale del dichiarante.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte secondo i modelli messi a disposizione dei concorrenti con le modalità indicate al precedente articolo 16.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 del codice costituisce causa di esclusione.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).

Per la presentazione di dichiarazioni di impegno (ad es. domanda di partecipazione, avvalimento, offerte), nel caso in cui per la presentazione delle stesse sia necessaria la firma congiunta, dette dichiarazioni vanno firmate dai legali rappresentanti, aventi firma congiunta, dell'impresa.

### **19.4 Termini per la presentazione dell'offerta**

Le due buste telematiche richieste debbono essere inviate tramite la Piattaforma telematica entro le **ore 12:00** del giorno **02/03/2020**.

## **Articolo 20 (Documenti da presentare per la partecipazione alla gara)**

### **20.1 - Contenuto della Busta "A - Busta amministrativa"**

Nella busta telematica "A - Busta amministrativa", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

**A1) domanda di partecipazione alla gara**, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 2).

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 45 co. 2 let. d) del codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 45 co. 2 let. e) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 co. 2 let. f) del Codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;
- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 co. 2 let. g) del codice la citata domanda di partecipazione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

In caso di soggetto di cui all'art. 45 co. 1 del codice dovranno essere osservate le modalità di presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente.

Ove più imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 45 co. 1 o co. 2 lett. d), e), f) o g) del codice, debbano formulare la domanda di partecipazione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 2 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano la domanda di partecipazione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere firmato dai predetti soggetti.

In alternativa, ciascun operatore economico che deve presentare l'istanza di ammissione alla gara può compilare un proprio modello 2 firmato dal proprio legale rappresentante.

La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 2 predisposto dalla Stazione appaltante:

- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 45 del codice;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 co. 2 lett. d), e), f) e g) del codice deve indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **espresse in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del regolamento;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 co. 1 del codice deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare la composizione dell'operatore economico e per ciascuna impresa che lo compone la qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **espresse in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del Regolamento.

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 co. 2 lett. d), e), e g) del codice già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 co. 2 lett. d) ed e) del codice non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48 co. 8 del codice, deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 45 co. 2 let. f) del codice deve indicare la tipologia di rete d'impresе (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e le lavorazioni che assumerà, sia come quota di partecipazione che di esecuzione, **espresse in percentuale sulla specifica lavorazione**, rispettando le disposizioni dell'art. 92 del regolamento, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione;

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A7) per la necessità di allegare il contratto di rete)

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del codice, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre.

Poiché ai sensi dell'art. 47, co. 2 del codice, è facoltà dei consorzi di cui all'art. 45 co. 2, let. c) del codice di eseguire le prestazioni, oltre che tramite i consorziati indicati in sede di offerta, anche con la propria struttura, nel caso di omissione di tale dichiarazione si presume che il consorzio di cui all'art. 45 co. 2, let. c) del codice abbia partecipato per sé medesimo.

L'omissione dell'indicazione del consorzio esecutore da parte dei consorzi di cui all'art. 45 co. 2, let. b) del codice, non sanata col soccorso istruttorio, **costituisce causa di esclusione**.

- nel caso in cui il concorrente intenda o debba ricorrere al subappalto, deve contenere la dichiarazione delle lavorazioni che intende subappaltare, la cui omissione comporterà l'impossibilità di avvalersi del subappalto con conseguente esclusione nel caso il subappalto sia necessario per la qualificazione.

Circa l'assunzione delle quote dell'appalto e la dichiarazione di subappalto si raccomanda, in caso di partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, di prestare attenzione alla dichiarazione di subappalto qualora sia necessaria alla qualificazione poiché il concorrente raggruppato che assume le lavorazioni di una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria per la quale non è adeguatamente qualificato e dimostra i corrispondenti requisiti nella categoria prevalente deve necessariamente dichiarare il subappalto di dette lavorazioni, ove ciò sia possibile nei limiti di legge. Qualora l'istanza di partecipazione alla gara sia resa congiuntamente anche la dichiarazione di subappalto in essa contenuta si intende resa congiuntamente; qualora -invece- l'istanza di partecipazione alla gara sia resa separatamente, il subappalto necessario va dichiarato dall'operatore economico che lo utilizza in ragione della carenza dei requisiti. Analogamente deve avvenire se la dichiarazione del subappalto necessario viene resa nel DGUE.

Nel modello 2 vanno inoltre indicate le eventuali imprese cooptate senza attribuire ad esse in questa sede alcuna quota di esecuzione dell'appalto.

**A2) Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa** redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 3).

La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con firma digitale, dal legale rappresentante dell'impresa. Essa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 co. 2 lett. a), b) e c) del codice e quelli previsti dall'art. 45 co. 1 del codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 co. 2 let. d) del codice;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 co. 2 let. e) del codice;

- dai soggetti di cui all'art. 45 co. 2 let. e) del codice se già costituiti;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 co. 2 let. f) del codice che partecipano

alla presente gara;

- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 co. 2 let. f) del codice con soggettività giuridica;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 co. 2 let. g) del Codice;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 co. 1 del codice e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del codice.

Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa (mod. 3) sono comprese:

- le dichiarazioni sui dati identificativi dell'impresa e sulla sede legale;
- le informazioni sulle autorizzazioni alla partecipazione alla gara in caso di procedure di concordato con continuità aziendale;
- i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza;
  - le informazioni sulla necessità di firma congiunta;
  - le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), da rendersi solo in caso di utilizzo di un modello di DGUE, diverso da quello messo a disposizione sulla piattaforma telematica, non aggiornato al decreto correttivo di cui al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 e al D.L. n. 135/2018 ed alla Legge di conversione del D.L. n. 32/2019;
  - la dichiarazione con la quale in concorrente specifica se ha presentato la domanda di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 (domanda di ammissione al concordato preventivo) e se è pendente l'emissione del decreto di ammissione al concordato di cui all'art. 163 del medesimo R.D. *(da rendersi fino all'aggiornamento del DGUE al D.L. n. 32/2019)*;
  - le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell'importo della garanzia provvisoria;
  - le dichiarazioni esplicative sulle modalità del possesso dei requisiti di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici;
  - la dichiarazione sui registri o banche dati da cui ricavare i dati identificativi dei soggetti indicati al co. 3 dell'art. 80 del codice (alternativa all'indicazione sul DGUE)

### **A3) DGUE**

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione europea del 5/1/2016. Le linee guida per la compilazione del DGUE sono state emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata nella G.U.R.I. 27 luglio 2016, n. 174. Oltre alle predette linee guida, per la compilazione del DGUE, deve essere tenuto presente il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017. Il DGUE, se redatto secondo il modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, deve essere integrato con le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui alle lettere f-bis), f-ter), c-bis) e c-ter) e c-quater) del co. 5 dell'art. 80 del codice introdotte col decreto correttivo del codice degli appalti di cui al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 e col decreto-legge n. 135/2018 e con la legge di conversione del D.L. n. 32/2019.

Fino all'aggiornamento dei modelli di DGUE alle previsioni del D.L. n. 32/2019, lo stesso deve essere inoltre integrato con una dichiarazione che attesti se il concorrente ha o meno presentato la domanda di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 (domanda di ammissione al concordato) ed è in corso di emissione il decreto di ammissione al concordato di cui all'art. 163 del medesimo R.D.

Le dichiarazioni integrative al DGUE, ove non comprese nello stesso, possono essere rese sul modello 3.

La piattaforma telematica mette a disposizione il file .xml per la compilazione del DGUE ed un compilatore che utilizza tale file per la redazione del DGUE nel formato predisposto dal MIT, con le integrazioni necessarie in seguito al decreto correttivo del codice di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e al decreto-legge n. 135/2018 ed alla legge di conversione del D.L. n. 32/2019 e quindi con le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui alle lettere f-bis), f-ter), c-bis) e c-ter) e c-quater) del comma 5 dell'art. 80 del codice.

Le imprese possono utilizzare il compilatore del DGUE integrato nella piattaforma, previa registrazione alla stessa, anche se non sono le imprese che trasmetteranno la documentazione amministrativa, poiché mandanti di raggruppamento, ausiliarie o assimilabili; il DGUE compilato andrà in questo caso trasmesso all'impresa mandataria o ausiliata o che comunque carica la documentazione per la presentazione della documentazione amministrativa.

Qualora i concorrenti non utilizzino il compilatore della piattaforma telematica, bensì un altro servizio per la compilazione del DGUE, possono utilizzare il file .xml messo a disposizione sulla Piattaforma telematica come file espd-request da importare.

In ogni caso al termine della compilazione viene generato un file.xml o un file .pdf che deve essere firmato digitalmente e incluso nella busta telematica A relativa alla documentazione amministrativa.

Il DGUE va presentato da:

- tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'articolo 45 co. 2 lett. a), b), e c) e co. 1 del codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 co. 2 let. d) del codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 co. 2 let. e) del codice;
- i soggetti di cui all'art. 45 co. 2 let. e) del codice se già costituiti;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 co. 2 let. f) del codice che partecipano alla presente gara;
- l'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 co. 2 let. f) del codice con soggettività giuridica;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 co. 2 let. g) del codice;
- tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 co. 1 del codice, se di natura plurisoggettiva, e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- le imprese ausiliare a qualsiasi titolo;
- i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del codice.

Per la compilazione del DGUE si fa riferimento alle citate linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare 18 luglio 2016, n. 3, pubblicata nella G.U.R.I. 27 luglio 2016, n. 174 e al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, con le seguenti avvertenze:

- circa la dichiarazione sulla forma di partecipazione di cui alla parte II sez. A, le quote di assunzione e esecuzione dell'appalto in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva possono essere dichiarate nel modello 2;
- circa la dichiarazione sul possesso dell'attestazione SOA di cui alla parte II sez. A, la stessa può essere resa nel modello 3 già predisposto per le varie casistiche;
- circa le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III:
  - nel caso di utilizzo del compilatore presente nella Piattaforma telematica l'integrazione del DGUE con le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui alle lettere f-bis), f-ter), c-bis) e c-ter) e c-quater) del co. 5 dell'art. 80 del codice è già prevista, altrimenti tali dichiarazioni possono essere rese nel modello 3;

- fino all'aggiornamento dei modelli di DGUE alle previsioni del D.L. n. 32/2019, il DGUE deve essere integrato con una dichiarazione che attesti se il concorrente ha o meno presentato la domanda di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 (domanda di ammissione al concordato) ed è pendente l'emissione del decreto di ammissione al concordato di cui all'art. 163 del medesimo R.D. La dichiarazione può essere resa nel modello 3;

- la dichiarazione sull'assenza del motivo di esclusione di cui all'art. 80, co. 4, ultimi due periodi del codice, introdotta con il D.L. n. 32/2019 si considera ricompresa nelle dichiarazioni del DGUE, parte III, sez. B, riferite al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali; nelle risposte i concorrenti devono pertanto tenerne conto;

- il DGUE è predisposto per la presentazione da parte di concorrenti per i quali non ricorrano motivi di esclusione di carattere obbligatorio, pertanto richiede la presentazione delle dichiarazioni solo nel caso in cui non ricorrano le cause di esclusione o il concorrente ritenga di poter usufruire di circostanze esimenti dalla causa di esclusione. Le dichiarazioni richieste nel DGUE vanno quindi comunque rese in merito ad ogni causa di esclusione per dimostrare l'assenza del motivo di esclusione o illustrare le circostanze esimenti invocate;

- nel caso di utilizzo di un compilatore del DGUE che preveda, nella parte III sez. D la generica domanda *“si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?”*, rispondere *“no”* a detta domanda significa attestare l'assenza, nei confronti del concorrente, dei seguenti motivi di esclusione:

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione art. 80, co. 1, let. g del codice;

- le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, co. 1 let. b -bis) del codice);

- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del medesimo decreto.

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-bis, e 92, co. 2 e 3, del D.lgs n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del D.lgs n. 159/2011 (art. 80, co. 2 del codice);

- l'operatore economico che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, let. c) del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, co. 5 let. f) del codice);

- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, co. 5 let. g) del codice);

- l'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80, co. 5 let. h) del codice);

- l'operatore economico che non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (art. 80, co. 5 let. i) del codice);

- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, co. 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (art. 80, co. 5 let. i) del codice);

- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (Art. 80, comma 5 let. m) del codice);

- l'operatore economico condannato, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80 co. 1 let. b-bis del codice)

- l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, co. 5 let. f-bis del codice);

- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80 co. 5 let. f-ter del codice);

- le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs n. 165/2001;

- circa la dichiarazione sul soddisfacimento dei criteri di selezione di cui alla parte IV, per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere "sì" alla domanda della sezione "a" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

A tal proposito si precisa che con tali dichiarazioni si conferma il possesso di tutti i requisiti di selezione richiesti, cioè dell'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato e dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici previsti per l'ammissione alla presente procedura, secondo la modalità di partecipazione prescelta, mediante una autonoma assunzione di responsabilità del concorrente. Si raccomanda comunque di rendere le pertinenti dichiarazioni previste nel modello 3 al fine di consentire una valutazione della Stazione appaltante circa la possibile attivazione del soccorso istruttorio ove emergano dubbi sull'idoneità della qualificazione.

Nel DGUE non importa compilare le sezioni A, B, C e D della parte IV (la compilazione è inibita).

Le imprese ausiliarie devono rispondere "sì" alla domanda della sezione "a" nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti, poiché essa si riferisce ai requisiti che esse stesse sono tenute a possedere in funzione del loro ruolo.

- la parte V: Riduzione del numero di candidati, non è attinente all'appalto.

Qualora la procedura on line per la redazione del DGUE non consenta di aggiungere delle dichiarazioni necessarie (ad esempio duplicare la dichiarazione di una condanna per due soggetti diversi o inserire due condanne per il medesimo soggetto, o aggiungere ulteriori rappresentanti del concorrente) il concorrente medesimo può redigere separatamente le dichiarazioni da rendere e allegarle alla documentazione amministrativa di gara.

Come precisato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, il possesso dei requisiti dell'operatore economico deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del modello DGUE.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al co. 3 dell'art. 80 del codice, che vanno indicati nel DGUE o per i quali va indicata nel modello 3 la banca dati o il pubblico registro ove ricavarne i dati identificativi. A tal fine si precisa che le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del codice devono essere riferite ai soggetti individuati dall'art. 80 co. 3 del codice e precisamente:

- al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

- nel caso in cui si tratti di altro tipo di società o consorzio, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del codice devono essere riferite ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;

- ai soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando.

Facendo riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs n. 6/2003 e precisamente:

- 1) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un "collegio sindacale",
- 2) sistema cd. "dualistico" (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di sorveglianza",
- 3) sistema cd. "monistico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla gestione" costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, c.c.);

per quanto riguarda i soggetti che rivestono cariche connesse al sistema di amministrazione del concorrente, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del codice devono pertanto essere riferite:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

- ai membri del consiglio di gestione, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del codice devono essere riferite:

- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come, ad esempio i procuratori con poteri ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti) di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

Si ricorda che:

- si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che, in tale periodo, abbiano rivestito le cariche rilevanti ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa per la quale viene resa la dichiarazione;

- ai fini della dimostrazione dell'assenza di motivi di esclusione, si considera come data di pubblicazione del bando, la data di pubblicazione sulla GURI;

- circa i soci di maggioranza nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 4 dell'art. 80 del codice devono essere riferite all'operatore economico.

Le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui al comma 5 dell'art. 80 del codice devono essere riferite all'operatore economico e, laddove facciano riferimento a situazioni personali, a tutti i soggetti di cui all'art. 80 co. 3 del codice, precedentemente individuati per i motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice.

Per la valutazione di tali situazioni si fa riferimento, salvo il permanere della validità di provvedimento ostativi, ad un periodo temporale di 5 anni per le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del codice e di 3 anni, decorrenti dalla data del loro accertamento definitivo, per le cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 4 e 5 del codice e si terrà conto del nesso fra la situazione personale rilevata e l'attività dell'operatore economico.

La dichiarazione sui motivi di esclusione di cui al comma 7 dell'art. 24 del Codice deve essere riferita all'operatore economico.

**Il DGUE deve pertanto essere firmato dal legale rappresentante dell'operatore economico i cui dati sono stati indicati nella parte II sez. B del DGUE.**

In riferimento a quanto contenuto nel sopra citato Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'8/11/2017, depositato in segreteria del Consiglio in data 14/11/2017 e pubblicato il 20/11/2017, poiché resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame, si richiama l'opportunità dell'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al co. 1 dell'art. 80 del codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al co. 5 del medesimo articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. La documentazione a comprova che il concorrente intende produrre va allegata al DGUE.

**A4)** *I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (deposito della domanda di concordato di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 in pendenza dell'emissione del decreto di ammissione al concordato con continuità aziendale o ammissione al concordato con continuità aziendale), dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 let. d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.*

**A5)** *I concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dell'attestazione SOA, eventualmente comprensiva della certificazione di qualità, ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del D.lgs n. 50/2016 o che debbano, a seguito del deposito della domanda di concordato di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 in pendenza dell'emissione del decreto di ammissione al concordato con continuità aziendale o per disposizione dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali, dovranno presentare la seguente documentazione:*

**A5a)** dichiarazione dell'impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 5 per l'avvalimento di requisiti o Mod. 6 per l'avvalimento conseguente alla sussistenza di una procedura concorsuale), sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della Ditta.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria, se non conseguente a procedura concorsuale, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto delle quali è carente l'impresa ausiliata.

Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 5 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 6 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa.

**A5b)** in originale (se sottoscritto digitalmente) o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve contenere a pena di nullità la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 12.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento conseguente a procedura concorsuale è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

N.B. si ricorda inoltre che l'impresa che ricorre all'avvalimento deve rispondere "sì" alla domanda della sezione "C" parte II del DGUE.

Si richiama per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3).

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

Ove una stessa dichiarazione debba essere resa su più modelli è sufficiente sia resa su uno, sempre che la dichiarazione resa contenga tutti i dati richiesti.

A6) omissis

**A7)** solo per i soggetti di cui all'art. 45 co. 2 let. f) del codice, **il contratto di rete in copia autentica.**

**A8) garanzia provvisoria**, secondo quanto indicato al precedente articolo 13.

**A9) impegno di un fideiussore**, individuato fra i soggetti di cui all'art. 93 co. 3 del Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A9 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A8.

Si ricorda che l'impegno di un fideiussore di cui al presente punto non è necessario per le microimprese e le piccole e medie imprese che partecipano come singole e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

**A10) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo** a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e reperibili sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Il codice CIG che identifica la presente procedura e l'importo del contributo è il n.ro **81767199F8** cui corrisponde un contributo pari ad € 140,00.

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi inserire sotto forma di file o di scansione della stampa fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire la scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica il lotto per il quale si intende concorrere e pagare il contributo.

L'operatore economico estero dovrà inserire la copia della ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

#### **A11) Copia dell'attestazione SOA.**

La copia dell'attestazione SOA deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti singoli o raggruppati;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dalle imprese cooptate;

I concorrenti che partecipano alla gara con l'attestazione SOA scaduta, devono integrare la copia dell'attestazione SOA con **copia del contratto** stipulato per l'ottenimento di nuova attestazione SOA o per la verifica triennale di data antecedente alla scadenza (triennale o quinquennale) dell'attestazione SOA nei termini utili per ottenere l'ultrattività della medesima.

I concorrenti ai quali è necessario il possesso di certificazione di qualità in quanto assumono lavorazioni per le quali è necessaria la qualificazione in categoria superiore alla II, che partecipano alla gara con l'attestazione SOA priva di annotazione del possesso della certificazione di qualità o con annotazione di una certificazione di qualità scaduta, devono integrare la copia dell'attestazione SOA con **copia di valida certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.**

Alla copia della certificazione di qualità deve essere allegata dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa.

Si ricorda che la certificazione di qualità deve essere idonea ad essere annotata sull'attestazione SOA e che tale adempimento è necessario ai fini della stipula del contratto.

- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;

I concorrenti che partecipano alla gara con l'attestazione SOA scaduta, se vogliono utilizzarla per dimostrare i requisiti di qualificazione richiesti, devono integrare la copia dell'attestazione SOA con copia del contratto stipulato per l'ottenimento di nuova attestazione SOA o per la verifica triennale di data antecedente alla scadenza (triennale o quinquennale) dell'attestazione SOA, utile a garantire l'ultrattività della SOA scaduta.

*A12) omissis*

**A13) dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo** redatta secondo il modello 4 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

In caso di assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale vanno indicati gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 542/1972 e la dichiarazione va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa in possesso dell'autorizzazione.

In caso di utilizzo di marca da bollo, al modello va allegata la scansione del documento sul quale è stata applicata la marca da bollo debitamente annullata e la dichiarazione va sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa presso la quale sono conservate le marche da bollo annullate.

In caso di assolvimento dell'imposta di bollo mediante versamento con modello F23, è necessario allegare alla documentazione amministrativa la copia del modello F23.

#### **A14) documento PASSOE**

Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre; il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che possono però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale, l'unico valido per la Stazione Appaltante è quello con il codice a barre, che identifica l'offerente partecipante alla procedura.

L'offerente, effettuata l'iscrizione al servizio AVCpass e individuata la presente procedura di affidamento a cui intende partecipare mediante il CIG 81767199F8, potrà ottenere dal sistema il PassOE.

La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non comporta l'immediata esclusione dalla gara.

L'offerente potrà però essere escluso dalla gara se non procederà, in seguito ad invito scritto da parte della stazione appaltante, a regolarizzare la propria posizione entro cinque giorni consecutivi dalla richiesta, al fine di consentire le verifiche sui requisiti autocertificati.

Solo nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, già costituito occorre allegare copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Solo nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, da costituirsi occorre l'Indicazione della composizione e delle percentuali di quote partecipazione dei soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti o il GEIE, utilizzando la tabella contenuta nel Modulo A\_Dichiarazioni.

**A15) Dichiarazione integrativa DGUE**, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 7).

La dichiarazione va presentata da tutti i soggetti che presentano il DGUE (vedi paragrafo **A3) DGUE**).

## **20.2 - Contenuto della Busta “b - Busta dell’offerta economica”**

Nella busta telematica “B - Busta dell’offerta economica”, dovrà essere contenuta la **dichiarazione di offerta**, costituita dal file generato automaticamente dalla Piattaforma telematica previo inserimento dei seguenti dati:

- 1) dichiarazione del ribasso percentuale, da applicarsi sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, offerto dal concorrente per l’esecuzione dei lavori, espresso con 5 cifre decimali;
- 2) entità dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il concorrente sosterebbe per l’esecuzione dell’appalto;
- 3) dichiarazione dei costi della manodopera che il concorrente sosterebbe per l’esecuzione dell’appalto.

Ove per il ribasso vengano inserite più cifre decimali di quelle consentite (5) il sistema “taglia” l’offerta all’ultima cifra decimale consentita.

Dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema genera automaticamente un file .pdf che riproduce i dati inseriti. Il file dovrà essere firmato digitalmente dai soggetti tenuti e ricaricato sul sistema.

**I concorrenti devono astenersi dall’inserire nel campo del ribasso qualsiasi segno (+ o -) ulteriore al punto che separa le unità dai decimali poiché assumendo che l’offerta sia resa nella forma del ribasso percentuale, qualsiasi ulteriore segno apposto la renderebbe dubbia nella sua entità.**

La dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa o da suo procuratore.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell’impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sulla dichiarazione di offerta economica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o del consorzio, dell’organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sulla dichiarazione di offerta economica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

### **Articolo 21 (Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione)**

Per la verifica dei requisiti si utilizza il sistema AVCPass tramite PASSOE.

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun offerente, assoggettabile a verifica, abbia un proprio amministratore iscritto e abilitato a operare sul sistema “AVCPass OperatoreEconomico” dell’Autorità con profilo di “Amministratore dell’operatore economico”. Di norma l’abilitazione avviene entro 48 ore dalla richiesta, tuttavia tale tempistica non è sempre garantita ed è pertanto onere dell’offerente attivarsi tempestivamente, coerentemente con la scadenza per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara, al fine di ottenere il PassOE in tempo utile per la presentazione della propria offerta.

Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre; il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che possono però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale, l’unico valido per la Stazione Appaltante è quello con il codice a barre, che identifica l’offerente partecipante alla procedura.

L'offerente, effettuata l'iscrizione al servizio AVCpass e individuata la presente procedura di affidamento a cui intende partecipare mediante il CIG 81767199F8, potrà ottenere dal sistema il PassOE.

La mancata presentazione del PassOE alla data di scadenza per la presentazione delle offerte non comporta l'immediata esclusione dalla gara.

L'offerente potrà però essere escluso dalla gara se non procederà, in seguito ad invito scritto da parte della stazione appaltante, a regolarizzare la propria posizione entro cinque giorni consecutivi dalla richiesta, al fine di consentire le verifiche sui requisiti autocertificati.

Solo nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, già costituito occorre allegare copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.

Solo nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, da costituirsi occorre l'Indicazione della composizione e delle percentuali di quote partecipazione dei soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti o il GEIE, utilizzando la tabella contenuta nel Modulo A\_Dichiarazioni.

## **Articolo 22 (Svolgimento della gara)**

Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, co. 3 della Legge n. 55/2019 si applica la norma prevista dall'art. 133, co. 8 del codice, per i settori speciali, e pertanto la Stazione appaltante limiterà l'esame della documentazione amministrativa ad un campione di concorrenti oltre al concorrente nei cui confronti debba essere formulata la proposta di aggiudicazione.

Detto campione consisterà nel 10%, arrotondato all'unità superiore, dei concorrenti, con un minimo di 10.

Al fine di non svolgere la procedura sul soccorso istruttorio dopo la redazione della graduatoria delle offerte, l'esame della documentazione amministrativa del campione avverrà prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, mentre l'esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente nei cui confronti debba essere formulata la proposta di aggiudicazione potrà avvenire dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, laddove il concorrente non sia stato incluso nel campione. Le operazioni di gara saranno affidate ad un Seggio di gara monocratico.

Il Seggio di gara sarà assistito da un Segretario verbalizzante.

Le sedute di gara sono pubbliche, ad eccezione:

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Il calendario delle sedute di gara viene pubblicato sulla piattaforma telematica. Ove la fissazione di una successiva seduta avvenga nello stesso giorno dell'interruzione della seduta precedente o nel giorno lavorativo immediatamente successivo non si dà luogo a pubblicazione né si osservano termini di preavviso. Ove invece la nuova seduta sia successiva e si interrompa la sequenzialità dei giorni lavorativi in cui si svolge la gara, si osserva un termine di preavviso di 2 giorni per la fissazione della seduta seguente.

Le procedure di gara avranno inizio alle **ore 10.00** del giorno **05/03/2020** presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, anche se nessuno dei rappresentanti degli operatori economici offerenti sia presente.

Il seggio di gara procederà:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi telematici inviati dai concorrenti;
- alla presa d'atto dell'elenco dei mittenti ed alla conseguente verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità;
- all'individuazione del campione dei concorrenti assoggettato al controllo della
- documentazione amministrativa mediante sorteggio;
- all'apertura delle buste telematiche A dei partecipanti inclusi nel campione ed allo scarico della documentazione ivi contenuta.

Successivamente allo scarico della documentazione amministrativa, fuori della seduta pubblica, il seggio di gara provvederà:

- all'analisi di dettaglio della documentazione amministrativa presentata.

Compiuta l'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni e della documentazione amministrativa presentata, il seggio di gara procederà, in seduta pubblica, all'esclusione dei concorrenti per i quali si verifichino le condizioni di cui al successivo articolo 23.

In fase di esame della documentazione amministrativa si applica il procedimento sul soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 24.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;
- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni.

In fase di esame della documentazione amministrativa, le eventuali esclusioni dalla gara saranno disposte nel caso in cui si verifichino le condizioni indicate nel presente disciplinare di gara.

I concorrenti per i quali non si è verificata la documentazione amministrativa sono considerati ammessi.

Successivamente, in seduta pubblica, il Seggio di gara procederà all'apertura delle buste telematiche B contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

Per la redazione della graduatoria il ribasso che si tiene per valido è quello riportato sull'offerta economica sottoscritta dal concorrente e caricata sulla piattaforma telematica.

Per ogni offerta economica presentata verrà controllato preliminarmente che essa sia stata redatta e firmata in conformità a quanto previsto al precedente articolo 20.

Qualora il Seggio di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, **procederà ad escludere** i concorrenti che le hanno presentate.

Verranno parimenti escluse le offerte per le quali ricorrono i motivi di esclusione di cui al successivo articolo 23.

All'esito dell'esame delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, sospendendo se del caso la seduta pubblica, alla formazione della graduatoria delle offerte previa effettuazione dei calcoli necessari.

La graduatoria delle offerte verrà determinata in ordine decrescente di ribasso offerto determinando la precedenza in graduatoria tramite sorteggio in caso di ribassi uguali.

La graduatoria delle offerte verrà resa nota in seduta pubblica.

Il Seggio di Gara procederà, successivamente, all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97 del codice.

Per il calcolo del limite di anomalia si precisa quanto segue.

- qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 15 il limite di anomalia si calcola ai sensi dell'art. 97 co. 2 del codice con il seguente procedimento:

1) Calcolo della somma e della media aritmetica (*MDO*) dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; laddove fossero presenti offerte di egual valore nelle aree di accantonamento le stesse saranno considerate come unica offerta; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento arrotondato all'unità superiore, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

2) Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata al punto 1 (*SCM*);

3) Calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui al punto 1 e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui al punto 2 (*SOG: MDO + SCM*);

4) Calcolo della percentuale di decremento (*%D*) tramite moltiplicazione della prima e della seconda cifra decimale risultanti dalla somma dei ribassi di cui al punto 1;

5) Calcolo del valore di decremento tramite applicazione del valore percentuale di cui al punto 4 allo scarto medio di cui al punto 2 (*DEC: SCM x %D*);

6) Ricalcolo della soglia di anomalia tramite sottrazione del valore di decremento di cui al punto 5 (*SOG: SOG - DEC*)

- qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a 15 il limite di anomalia si calcola ai sensi dell'art. 97 co. 2 bis del codice con il seguente procedimento:

1) Calcolo della media aritmetica (*MDO*) dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; Laddove fossero presenti offerte di egual valore nelle aree di accantonamento le stesse saranno considerate come unica offerta; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento arrotondato all'unità superiore, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

2) Calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata al punto 1 (*SCM*);

3) Calcolo del rapporto tra scarto medio e media (*RAP: SCM / MDO*);

4) Se il rapporto di cui al punto tre è pari o inferiore a 0,15 (*RAP <= 0,15*) la soglia di anomalia è pari alla media di cui al punto 1 maggiorata del 20% (*SOG: MDO x 1.20*);

5) Se il rapporto di cui al punto tre è superiore 0,15 (*RAP > 0,15*) la soglia di anomalia

6) è pari alla somma della media di cui al punto 1 e dello scarto medio calcolato al punto 2 (*SOG: MDO + SCM*);

In caso di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica e la Stazione appaltante procederà, successivamente, alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia come sopra calcolata.

In caso di un numero di offerte valide inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia e si applicherà l'art. 97 co. 6 del codice.

È fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, anche nel caso in cui la soglia di anomalia non sia matematicamente determinabile in considerazione del numero delle offerte valide.

La verifica di anomalia è effettuata secondo le modalità previste all'art. 97, co. 5, del codice.

Si fa riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia di più offerte.

Una volta individuata l'impresa nei confronti della quale deve essere formulata la proposta di aggiudicazione si procederà, qualora non sia già stato eseguito, all'esame della documentazione amministrativa prodotta dallo stesso per la partecipazione alla gara, attivando, se necessario, il soccorso istruttorio.

Qualora detto concorrente debba essere escluso dalla gara, si procede al ricalcolo della soglia di anomalia.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di Gara o il RUP, se è stata compiuta la verifica di anomalia, formulerà in seduta pubblica la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si precisa che la migliore offerta è quella che consta del ribasso più alto, eventualmente collocata con precedenza in graduatoria per effetto del sorteggio di cui sopra rispetto ad altre con uguale ribasso, che non sia stata esclusa per effetto dell'esclusione automatica delle offerte oppure, qualora detta esclusione automatica non abbia avuto luogo poiché è pervenuto un numero di offerte valide inferiore a 10, che non sia stata esclusa perché ritenuta irregolare nell'ambito del procedimento di verifica di congruità.

### **Articolo 23 (Motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte)**

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- la presentazione di offerte plurime;
- la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese;
- l'associazione in partecipazione;
- qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, o qualsiasi variazione dei consorziati esecutori indicati dai consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) o c), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto, ai sensi dell'art. 48, co. 19 bis e 19 ter del codice, all'art. 48, comma 17, 18 e 19 del Codice;
- la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c), e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva la loro partecipazione all'interno del medesimo operatore economico;
- il mancato ricorso ad avvalimento di un altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 110 del Codice, il ricorso all'avvalimento sia necessario per la partecipazione alle procedure di gara delle imprese per cui sussistono procedure concorsuali;
- il fatto che l'impresa che ha presentato domanda per l'ammissione al concordato con continuità aziendale ed è in pendenza del deposito del decreto di ammissione, o ammessa al concordato con continuità aziendale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;

- nell'ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedure concorsuali sussista l'obbligo di ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico;
- il fatto che ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- il fatto che ricorra il motivo di esclusione di cui all'art. 24 co. 7 del codice;
- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti di qualificazione richiesti per l'assunzione delle lavorazioni indicate, anche se ciò è dovuto alla mancata dichiarazione di subappalto (non sanabile con il soccorso istruttorio);
- la presentazione di contratto di avvalimento nullo;
- il fatto che il concorrente, il consorziato, o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;
- il mancato rispetto, nella costituzione degli operatori economici di natura plurisoggettiva, delle norme contenute nell'art. 48 del codice e nell'art. 92 del Regolamento.

Si considerano come non presentate le offerte e la documentazione di gara non inviate attraverso la piattaforma telematica.

Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili ai sensi dell'art. 83 del Codice:

- le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- l'inserimento di dati che possano ricondurre all'entità dell'offerta economica nella busta telematica A;
- la mancata effettuazione del sopralluogo, fermo restando che è sanabile attraverso il soccorso istruttorio l'autocertificazione di aver effettuato il sopralluogo medesimo;
- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese consorziate esecutrici o ausiliarie;
- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- in caso di rete di imprese con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
- il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione la dimostrazione di detto versamento;
- la mancata presentazione dell'offerta economica. Si fa presente in merito che la mancata sottoscrizione dell'offerta si assimila alla non presentazione della stessa;
- la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva, o dell'indicazione del ribasso offerto, o dell'indicazione del costo della manodopera o dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione dei lavori;
- il fatto che l'offerta economica sia indefinita;
- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dal Seggio di Gara ai sensi dell'art. 83 co. 9 del codice, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del presente disciplinare di gara o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 20, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara di cui al punto A1) del prefato articolo 20 salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata circa i ruoli assunti dai concorrenti;

La dichiarazione delle quote delle singole lavorazioni assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 45, co. 1, e co. 2 lett. d), e), f) e g) del codice e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione e/o regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, co. 9 del codice fermo restando che non è ammesso variare il ruolo di mandante e mandatario.

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 45, co. 2, let. c) del codice vigendo, in caso di tale omissione, la presunzione che abbia partecipato in proprio.

L'omissione dell'indicazione del consorziato esecutore da parte dei consorzi di cui all'art. 45 co. 2, let. b) del codice, non sanata col soccorso istruttorio, costituisce causa di esclusione.

Sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali il Seggio di Gara ritenga sussistenti gli estremi per l'invio della notizia di reato alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Fermo restando quanto previsto all'art. 83, co. 9 del Codice, sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Non sono inoltre ammesse offerte che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto.

Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, l'ausiliaria e l'ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore.

#### **Articolo 24 (Soccorso istruttorio)**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 co. 9 del codice.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Le richieste verranno inviate all'indirizzo PEC che i concorrenti hanno indicato all'atto della registrazione in piattaforma.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

È ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla garanzia provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la garanzia provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

La mancata indicazione del consorziato esecutore da parte di un consorzio di cui all'art. 45, co. 2 let. b) del codice è sanabile; non verrà richiesta integrazione nel caso in cui l'omissione provenga da un consorzio di cui all'art. 45, co. 2 let. c) del codice poiché lo stesso può eseguire le prestazioni con la propria organizzazione.

### **Articolo 25 (Aggiudicazione)**

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

Il primo concorrente in graduatoria dopo le eventuali esclusioni decretate in seguito alla verifica di anomalia, sarà sottoposto alla verifica dei requisiti secondo quanto disposto dagli artt. 83, 85 e 86 del codice.

Per la verifica del possesso dei requisiti verranno richiesti ai concorrenti i documenti complementari aggiornati, ivi compresa l'elencazione dei soggetti in relazione ai quali devono essere compiute le verifiche per l'accertamento dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

In relazione alle modalità di ottenimento della documentazione in materia di antimafia si fa riserva di richiedere le dichiarazioni necessarie, anche ulteriori a quelle previste dal codice.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà qualora da detti documenti complementari aggiornati risulti la sussistenza e la permanenza dei requisiti richiesti e diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'assenza dei motivi di esclusione sarà accertata, ove possibile, attraverso le banche dati disponibili.

### **Articolo 27 (Adempimenti dell'aggiudicatario)**

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) la polizza assicurativa di cui all'art. 103, co. 7 del codice, e all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del codice;
- c) la dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136;
- d) la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991, n. 187, se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;
- e) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel capitolato.

Ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla conclusione del contratto, le spese per la pubblicazione del bando di gara e per la pubblicazione obbligatoria dell'avviso di post-informazione, quantificate in via preventiva, salvo più esatto conteggio in base alle fatture emesse dai concessionari della pubblicità, in € 10.000,00.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprenditive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie.

Si ricorda in proposito che, il contratto verrà stipulato con modalità elettronica e che per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 48 co. 8 del codice da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 45 co. 2 del codice non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla let. f) dell'art. 45 co. 2 del codice privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

Il concorrente che non abbia annotato sulla propria attestazione SOA il possesso della certificazione di qualità aziendale e che abbia partecipato alla gara esibendo il relativo certificato, dovrà provvedere all'annotamento prima della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione.

La stipula del contratto resta subordinata, per i concorrenti che hanno partecipato nelle more dell'emissione di una nuova attestazione SOA o della verifica triennale di quella posseduta, al rilascio della nuova attestazione.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'amministrazione comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del Comune di affidare i lavori al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la Stazione appaltante la facoltà di agire avverso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione dei lavori e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

### **Articolo 27 (Disposizioni varie)**

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, la dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.

Ai sensi dell'art. 95, co. 12 del codice, è facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

La Stazione Appaltante può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 32, co. 4 del codice, l'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 32, co. 8 del codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste alla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co 4-ter, del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che la Stazione appaltante ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.

Il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla Stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

Si fa presente che si potrà procedere all'aggiudicazione da parte del competente organo, esclusivamente ai fini delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 76 del codice e per la decorrenza dei termini ad esse connessi; in tal caso si procederà con successivo atto al perfezionamento dell'impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicataria.

L'appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'AAP.

### **Articolo 28 (Privacy e accesso agli atti)**

L'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, co. 5 del codice, è escluso il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Si informa che i dati personali, nonché quelli relativi a eventuali condanne penali e reati dei soggetti che interverranno nel procedimento di gara, saranno trattati per il perseguimento di un interesse pubblico connesso all'esercizio di un pubblico potere.

In particolare, il trattamento è finalizzato alla procedura di affidamento e di scelta del contraente di cui al codice dei contratti pubblici. La comunicazione dei dati è pertanto un obbligo di legge e la mancata comunicazione non consente la partecipazione al procedimento sopra citato. Si rende noto altresì che tali dati potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni per le attività previste dal Codice dei contratti pubblici.

L'Informativa per la protezione dei dati (art. 13 Regolamento UE 2016/679) è messa a disposizione fra i documenti di gara.

### **Articolo 29 (Responsabile del procedimento)**

Il Responsabile del procedimento è Rebesco Danilo, Dirigente del III Settore Tecnico.

**Articolo 30 (Pubblicità)**

Ai sensi del D.M. infrastrutture e trasporti 2/12/2016, per il bando di gara, sono adottate le seguenti forme di pubblicità:

- Profilo di Committente della Stazione appaltante (tramite la piattaforma telematica);
- Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;
- un quotidiano a diffusione nazionale, per estratto;
- un quotidiano a diffusione locale, per estratto.

All'atto del perfezionamento del CIG il bando sarà inoltre inviato all'ANAC.

**Articolo 31 (Definizione delle controversie)**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ivrea, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

**Articolo 32 (Ricorsi)**

Avverso gli atti di indizione della gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.

Borgaro Torinese, 23/01/2020

Il Dirigente del Settore  
(Danilo Rebesco)